



Un quesito sui residui e scarti di lavorazione bruciati nei cantieri edili

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

2009

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: In molti cantieri spesso si bruciano residui misti della lavorazione in improvvisati falò. Questa prassi, per eliminare tali materiali, è regolare?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Certamente no. Ogni materiale residuale da cantiere è in se stesso un rifiuto. E non solo i materiali da demolizione in senso stretto. Sono compresi in questo concetto – naturalmente – anche gli scarti della cantieristica in generale, quali ad esempio pezzi di impalcature, ritagli di legno, contenitori di plastica e di ogni tipo, ferraglia, imballaggi, tubature recise ed ogni altro oggetto e materiale di scarto.

Tutti questi rifiuti devono essere gestiti e trattati – appunto – in quanto tali ed essendo il cantiere un'azienda devono seguire tutte le regole sul deposito temporaneo o stoccaggio, trasporto e smaltimento o recupero finale.



Se in un cantiere si procedere a bruciare in falò improvvisati tali rifiuti, omogenei o misti, credo che ci si trovi di fronte ad una illegale forma di smaltimento aziendale dei rifiuti stessi mediante abbruciamento a terra. Non esiste nel T.U. ambientale (parte quarta) certamente alcuna deroga in tal senso.

Inoltre, se nel fuoco finiscono anche plastiche o altri materiali che generano emissioni pericolose, si palesano illeciti ancora di maggiore gravità.

Se – infine - i fumi provocano effetti fastidiosi o dannosi per la vivibilità sociale delle persone che abitano o lavorano nelle vicinanze, in linea teorica, e previa verifica caso per caso, è anche ipotizzabile una tutela per i cittadini ricorrendo alla ipotesi di cui all'art. 674 del Codice Penale (reato di pericolo, documentabile con foto e testimonianze collettive).

Publicato il 12 ottobre 2009

Per un approfondimento sulle tematiche in materia di gestione di rifiuti segnaliamo il volume **"Rifiuti Solidi e Liquidi - Trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni..."** edizione 2009 di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>)



Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI

2009

INformazione

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)